



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALLIANI, LOTITO e GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2024

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare piena attuazione alla recente modifica costituzionale che ha aggiunto, all'articolo 33, il settimo comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Nello specifico si intende valorizzare la pratica dello sport, sia come fondamentale attività per il benessere psicofisico che per prevenire molte patologie, nonché per implementarne il valore culturale e inclusivo nei diversi contesti sociali.

La dimensione psicofisica dello sport sarà oggetto di attività di promozione e di mo-

nitoraggio preventivo mediante unità mobili sanitarie dislocate nelle diverse regioni, nonché tramite la promozione di una cultura del benessere anche in età adulta e anziana.

Il disegno di legge si prefigge di favorire la pratica dello sport negli istituti scolastici, anche con specifici *curriculum* e attività per i soggetti con diverse patologie.

Infine, viene valorizzato il diritto allo sport con strumenti di detrazione fiscale e con l'istituzione di una carta denominata «Sport Card», allo scopo di incentivarne l'esercizio e i benefici soprattutto per le fasce deboli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.

2. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psicomotorie.

3. L'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.

Art. 3.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente:

« 1.1.1. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi »

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.